

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 pag. 24) e del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE che modifica la direttiva 2002/96/CE (GU L 345, pag. 106)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:*

— *alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e*

— *alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE,*

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di queste direttive.

2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(¹) GU C 108 del 6.5.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-160/06) (¹)

(Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2003/51/CE — Diritti delle società — Conti annuali di taluni tipi di società — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2007/C 95/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, assistito dall'avv. P. Gentili)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 131 del 3.6.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 marzo 2007 — T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA

(Causa C-171/06 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio nazionale anteriore — Rischio di confusione)

(2007/C 95/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (rappresentanti: avv.ti M. Francetti e F. Jacobacci)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) (rappresentanti: sigg. A. Folliard -Monguiral e J. Novais Gonçalves, agenti), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (rappresentante: sig. J. P. Simon)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc/UAMI, che ha annullato, su domanda del titolare del marchio figurativo nazionale «QUANTIEME» per i prodotti delle classi 14 e 18, la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2003, procedimento R 109/2002-3, che a sua volta ha annullato la decisione della divisione di opposizione, recante diniego di registrazione del marchio figurativo comunitario «QUANTUM» per i prodotti della classe 14

Dispositivo

1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2) La T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve Diş Ticaret AŞ è condannata alle spese.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-203/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Medici — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2007/C 95/23)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Walkerová e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: T. Boček, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione entro il termine prescritto della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 44 di tale direttiva.

2) La Repubblica Ceca è condannata alle spese.

(¹) GU C 143 del 17.6.2006.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-327/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Mancato recepimento entro il termine previsto)

(2007/C 95/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Massella Ducci Teri, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine prescritto, di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29)